

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA**

Spedita al Comitato di controllo
il Prot. n.

Delib. N. **21**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : COSTITUZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BOCA E COMIGNAGO

L'anno DUEMILAQUATTRO addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MORA	Mirko
CERRI	Lino
CERRI	Sergio
VALAZZA	Paola
ROTTI	Giovanni
ZACCHEI	Alessia
FORNARA	Alessandro
ZONCA	Nicola
GONELLA	Marcello
ERBETTA	Lorenzo
BARBAGLIA	Franco
REDA	Giuseppe
STIPO	Giuseppe

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
13	==

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Signori:

.....

.....

Assiste il Segretario Comunale Signor ZANETTA Dr.Corrado.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MORA Mirko.....

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art.30 del testo unico sul nuovo ordinamento locale giusto D.Lvo 18/8/2000 n. 267 consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO che è attualmente in corso una convenzione per il servizio di segreteria in forma associata tra i Comuni di Boca, Prato Sesia, Cavallirio e Pombia con una popolazione complessiva al 31.12.2003 di n.6.252 circa abitanti ;

VISTO che a seguito di richiesta di recesso dalla convenzione di questo Comune con atto del C.C. n. 21 in data 9/7/2004 si è deliberato lo scioglimento della convenzione con decorrenza 31/7/2004;

VISTO che i Sindaci di Boca e Comignago, riunitisi in conferenza, hanno proposto la costituzione di una nuova convenzione tra i due Comuni che hanno una popolazione complessiva al 31.12.2003 di n. 2.210 abitanti;

VISTO al riguardo lo schema di convenzione composto da n.10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall'art.30 del D.Lvo 267/2000 e che ricorrono le condizioni di cui all'art.18 del DPR n. 749/1972 e s.m.i.;

VISTA la proposta del Sindaco di procedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Boca e Comignago;

DATO ATTO che la convenzione, pur in assenza di contiguità territoriale, risponde ai criteri di funzionalità ed adeguatezza dell'ufficio associato, così come indicato nella deliberazione n. 37 del 29.04.2004 dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte;

FATTO rinvio, per quanto riguarda la discussione, al verbale di deliberazione^{n.21} in data odierna essendo stata la stessa comune per la presente deliberazione e quella precedente relativa al recesso dalla convenzione di segreteria con i Comuni di Cavallirio, Prato Sesia e Pombia;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Sig. Barbaglia), astenuti n. 2 (Sigg.ri Reda e Erbetta):

DELIBERA

1. Di stipulare, per i motivi di cui in narrativa, tra i Comuni di Boca e Comignago apposita convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art.30 del D.L.vo 267/2000;
2. di approvare a tal fine lo schema di convenzione che consta di n.10 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI
SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI**

(Post correzioni apportate dal C. di A. nella seduta del 30 Ottobre 2002)

*ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n. 465 del
4/12/1997*

L'anno _____ addi _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale
di _____

TRA

Il Comune di _____, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. _____,
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di _____, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. _____,
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con delibera consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di BOCA e COMIGNAGO nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di BOCA, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di COMIGNAGO.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di BOCA nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di COMIGNAGO, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di BOCA e COMIGNAGO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 24 ore presso il Comune di BOCA e per n. 12 ore presso il Comune di COMIGNAGO.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di BOCA per 24/36 e sul Comune di COMIGNAGO per 12/36.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di BOCA e COMIGNAGO il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di BOCA, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di BOCA le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di BOCA 24/36;
- A carico del Comune di COMIGNAGO 12/36.

Tale riparto sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di BOCA, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di COMIGNAGO-

Il Comune convenzionato di COMIGNAGO dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di COMIGNAGO rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di BOCA, idonea delegazione di pagamento, emessa dal proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Il Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di COMIGNAGO, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di COMIGNAGO, sulla base di specifica e documentata richiesta del segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina oblitteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di BOCA, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di COMIGNAGO, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I costi di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa fra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nei casi di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei costi dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con

restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai dieci anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema

dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di BOCA. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

Eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.

Art.9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per intervenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di BOCA e COMIGNAGO verrà inviata, a norma dell'art. 11 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE DI BOCA

IL SINDACO DEL COMUNE DI COMIGNAGO

(... a norma a seguito rilievi del C. di A. del 30 Ottobre 2002)

di stabilire che la convenzione in questione decorrerà dal 1/8/2004 fatto salvo il necessario provvedimento dichiarativo dell'efficacia della citata convenzione da adottarsi a cura del C.d.A. della Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali : dalla data di tale provvedimento deliberativo sarà compito del Sindaco di Boca, sentito il Sindaco di Comignago, portare a compimento procedura , con la nomina del Segretario Comunale e con l'accettazione da parte di quest'ultimo;

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a seguito di apposita votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Sig. Barbaglia) , astenuti n. 2 (Sigg.ri Reda e Erbetta).

La convenzione segreteria a 2 Comuni

VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 "T.U.LL.ORD.EE.LL."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANETTA Dr.Corrado

IL RAGIONIERE COMUNALE
=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORA Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANETTA Dr. Corrado

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 "T.U.LL.ORD.EE.LL."

IL RAGIONIERE COMUNALE
=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione ^{venne} pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il e per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANETTA Dr. Corrado

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di controllo in data....., al n....., in seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio comunale /Giunta e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
 - il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n..... in data....., per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
 - il Comitato stesso riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta..... ai nn.....
 - è divenuta esecutiva il..... a seguito all'adempimento delle prescrizioni dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000
- Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE